



## **PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST**

## INDICE

Introduzione .....	3
I. Le norme a tutela della concorrenza: principi generali .....	3
1. Le intese orizzontali .....	4
1.1. Scambio di informazioni .....	5
1.2. Partecipazione alle gare .....	6
1.3. Partecipazione ad associazioni di categoria .....	10
1.4. Altri accordi di cooperazione .....	11
II. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust .....	12
III. I poteri di indagine delle Autorità antitrust .....	13
IV. Attività di audit periodici sull'applicazione del Programma .....	14
Allegato 1 – Normativa di riferimento .....	15
A) Normativa UE .....	15
B) Normativa nazionale .....	17
Allegato 2 – Sanzioni e Misure Premiali .....	18
A) Misure nei confronti dei lavoratori subordinati .....	18
B) Misure nei confronti dei dirigenti .....	19
C) Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione .....	19
D) Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza .....	19
E) Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori .....	19

## Introduzione

Sintexcal S.p.A. (“**Sintexcal**” o “**Società**”) crede nel valore della libera concorrenza e nei benefici che essa produce tanto per gli operatori di mercato che per i consumatori.

Al fine di chiarire i principi e le regole poste dall’ordinamento a tutela della concorrenza, accrescere la cultura aziendale in tal senso e prevenire il rischio di possibili comportamenti non conformi alla disciplina *antitrust*, Sintexcal adotta il presente Programma di Compliance Antitrust (“**Programma**”), destinato alle risorse dirigenziali, di staff e ausiliarie della Società che adotteranno il Programma (“**Destinatari**”).

In particolare, il Programma rappresenta uno **strumento di pronta consultazione**, che consente di valutare in prima battuta i comportamenti da tenere nel rispetto della legge e dei valori su cui si fonda la Società; a tal fine, esso si sofferma in modo particolare sulle aree nelle quali – alla luce del contesto di mercato in cui la Società si trova ad operare – il rischio di violazione antitrust risulta essere maggiore, fornendo ai Destinatari anche indicazioni in merito agli accorgimenti da seguire per prevenire l’insorgere di eventuali criticità e, in caso, gestirle adeguatamente.

In considerazione di quanto sopra, Sintexcal invita i Destinatari ad esaminare il Programma con la massima attenzione, al fine di:

- prendere **familiarità con i principi di riferimento del diritto antitrust**;
- **agire in conformità alle indicazioni** fornite con il presente Programma;
- **segnalare** le situazioni potenzialmente critiche di cui si venga a conoscenza.

**È importante rispettare il Programma** al fine di evitare:

- **l’imposizione di sanzioni molto elevate** in caso di accertamento di una violazione antitrust, che possono arrivare **fino al 10% del fatturato complessivo** dell’impresa interessata dall’infrazione;
- le eventuali **richieste risarcitorie** da parte delle possibili vittime dell’infrazione;
- il **danno all’immagine** alla Società che potrebbe derivare dall’avvio di un procedimento antitrust e **la distrazione delle risorse economiche** necessarie per l’attività difensiva.

Inoltre, si segnala che il mancato rispetto del Programma implica l’adozione di misure disciplinari, la cui entità è proporzionata alla gravità della violazione (si veda l’Allegato 2 del Programma).

Naturalmente, il Programma fornisce una panoramica del contenuto e delle implicazioni delle norme a tutela della concorrenza di maggior rilievo per Sintexcal.

Pertanto, in caso di dubbio o in caso di sospetta violazione delle norme antitrust segnalarlo al Responsabile del Programma di Compliance Antitrust, Ing. Grenzi Alessandra (“**Responsabile del Programma di Compliance Antitrust**” o anche solo “**Responsabile**”), ai seguenti recapiti:

**Recapito telefonico: +39 335.7116869      e-mail: grenzi@sintexcal.com**  
**o tramite il Modulo per segnalazioni e/o richiesta informazioni disponibile all’indirizzo**  
**<https://sintexcal.integrityline.com/>**

Sintexcal garantisce la massima riservatezza sui fatti contenuti nelle segnalazioni ed il diritto al mantenimento dell’anonimato, fermo restando che – in caso di segnalazione non anonima – Sintexcal non porrà in essere alcuna discriminazione o ritorsione nei confronti del denunciante.

## I. Le norme a tutela della concorrenza: principi generali

Il diritto *antitrust* muove dall’idea che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti migliori a costi più contenuti e consentendo al tempo stesso un’efficiente allocazione delle risorse produttive. Su queste basi le norme *antitrust* – ed in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – sanzionano sostanzialmente quattro categorie di condotte:

- le **intese orizzontali**, ossia gli accordi o le pratiche concordate tra concorrenti diretti;
- le **intese verticali**, ossia gli accordi di fornitura e di distribuzione con operatori attivi a monte o a valle della filiera;
- gli **abusi di posizione dominante**, ossia la condotta anticoncorrenziale posta in essere da un'impresa che detiene una quota di mercato molto rilevante (generalmente, superiore al 40%);
- gli **abusi di dipendenza economica**, ossia lo sfruttamento, da parte di un'impresa, dello stato di dipendenza economica in cui si trova un'altra impresa (spesso cliente o fornitrice).

Per ragioni di immediatezza dei messaggi ed al fine di adeguare il Programma alla natura, alla dimensione ed alle attività svolte dalla Società, nelle pagine che seguono verranno affrontate nel dettaglio le sole ipotesi di intese orizzontali, che maggiormente esprimono il rischio antitrust della Società.

Inoltre, verrà affrontato il tema dei penetranti poteri ispettivi di cui dispongono le Autorità antitrust al fine di prevenire o sanzionare la commissione di illeciti anticoncorrenziali.

## 1. Le intese orizzontali

Si tratta di accordi tra concorrenti diretti il cui oggetto (ossia lo scopo obiettivo) o effetto sul mercato sia di restringere la concorrenza, determinando prezzi più alti o quantità contingentate, una ripartizione dei clienti o dei territori o ancora una minore innovazione e qualità dei prodotti rispetto a quanto sarebbe altrimenti emerso.

Rientrano in tale categoria:

- gli **accordi**, ossia l'intenzione comune di due o più parti di adottare determinate condotte sul mercato, a prescindere da ogni veste formale e dalla produzione di specifici obblighi giuridici;
- le **pratiche concordate**, ossia una forma di coordinamento fra imprese concorrenti che, pur non spingendosi fino ad un vero e proprio accordo, sia volta ad istituire una tacita collaborazione tra le stesse con l'obiettivo di sottrarsi ai rischi della concorrenza;
- le **decisioni di associazione di imprese**, ossia decisioni assunte da strutture collettive o organi comuni in grado di vincolare gli associati.

Le più gravi forme di intesa sono i cosiddetti cartelli (restrizioni "*hard core*").

Essi vengono generalmente realizzati tramite "accordi di non belligeranza" con cui due o più concorrenti si propongono di:

- **fissare i prezzi di vendita e altre importanti variabili commerciali** (sconti, promozioni, margini ecc.);
- **coordinare i rispettivi livelli di produzione e i quantitativi da vendere**: tali accordi sortiscono il medesimo effetto di un cartello di prezzo;
- **fissare i prezzi di acquisto degli *input* produttivi** (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori;
- **ripartire il mercato e/o la clientela**: ad esempio, concordando quali clienti rifornire (o non rifornire) o in quale territorio operare (o non operare);
- **colludere nella partecipazione a gare pubbliche o private (c.d. *bid rigging*)**: il coordinamento può riguardare le decisioni di partecipare o non partecipare, le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, accordi di rotazione nelle assegnazioni e, più in generale, la preventiva condivisione di variabili in grado di influire sull'esito della gara;
- **boicottaggi collettivi**: ad esempio, accordandosi con altri concorrenti per escludere dal mercato un nuovo entrante o disciplinare un terzo concorrente "scomodo" (ad esempio, perché particolarmente aggressivo).

## 1.1. Scambio di informazioni

Un'intesa vietata può essere contestata anche in presenza di forme di cooperazione meno strutturate di un cartello: in questo senso, persino **il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire un illecito di per sé**. Ciò si può verificare quando le informazioni volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possano fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri.

Per identificare gli scambi informativi che possono rilevare da un punto di vista antitrust, occorre soffermarsi su tre fattori principali:

- a. **caratteristiche del mercato** sul quale insistono le condotte. Sotto questo profilo, assumono rilievo caratteristiche quali il grado di trasparenza e/o di concentrazione del mercato, nonché la possibilità di osservare significative fluttuazioni di domanda e/o offerta (o, all'opposto, sostanziale stabilità delle variabili fondamentali), nonché le caratteristiche dei *players* operanti in un dato mercato (e.g. se i *players* sono simili in termini di strutture di costo o di capacità produttiva);
- b. **caratteristiche delle informazioni scambiate**. In termini generali, gli indici da tenere in considerazione attengono alla natura strategica delle informazioni, all'idoneità a rilevare futuri comportamenti sul mercato, alla natura aggregata o disaggregata, alla natura confidenziale (cioè, non pubblica), nonché al grado di attualità. In concreto, sono tipicamente considerati sensibili i dati relativi alle principali variabili strategiche dell'attività di impresa, ad esempio:
  - prezzi e offerte (anche in sede di gara);
  - sconti, margini e/o promozioni, anche con riferimento ad un singolo cliente;
  - *business plan* e iniziative di *marketing*;
  - condizioni di vendita;
  - capacità produttive.
- c. **caratteristiche del sistema informativo**. Maggiore sarà il numero di operatori coinvolti e la frequenza degli scambi, maggiore sarà il rischio antitrust.

La partecipazione alle gare pubbliche – che rappresenta il *core business* dell'attività di Sintexcal – si caratterizza per un'elevata trasparenza, dovuta agli stringenti requisiti di partecipazione fissati dalle stazioni appaltanti – che circoscrivono il numero di operatori ammessi a presentare offerta (specie nelle gare bandite da ASPI ed ANAS, le quali, richiedendo stringenti caratteristiche degli operatori ammessi alle rispettive procedure, delimitano notevolmente il novero di operatori idonei a presentare un'offerta) - ed alla possibilità di accedere agli atti delle gare concluse e visionare così le offerte presentate dai *competitors*.

Pertanto, occorre prestare la **massima attenzione nelle interlocuzioni con i propri competitors**, evitando di richiedere, ricevere o comunque utilizzare informazioni confidenziali appartenenti a questi ultimi. In particolare:

1. è fatto divieto di scambiare con possibili competitors informazioni relative alle risposte fornite dalla stazione appaltante;
2. se si ricevono da un concorrente informazioni confidenziali, è fatto divieto di rispondere ed è necessario informare immediatamente il Responsabile;
3. ove un terzo offra di fornire informazioni proprietarie di un concorrente (es. copia di documenti interni), si deve declinare tale offerta e, ove tali dati siano egualmente inviati, informare il Responsabile,
4. sono vietati comportamenti "collaborativi" con i concorrenti e non devono essere condivise informazioni relative a elementi rilevanti per la partecipazione di gara;
5. in occasione di altri appalti gli incontri con altri concorrenti devono essere limitati allo stretto necessario e, in tal caso, il motivo dell'incontro/telefonata (possibilmente con indicazione dell'ordine del giorno/argomenti da trattare) deve essere riportato in agenda/calendario (ad es. "gara n. XXX"), assicurandone la tracciabilità;
6. in generale va preferita la partecipazione in proprio.

Tale divieto è naturalmente **temperato** nell'ambito di negoziazioni finalizzate alla stipula di ATI e subappalti, dal momento che le stesse – per loro natura – richiedono la condivisione di informazioni sensibili. In questo caso, occorrerà che lo scambio di informazioni riguardi unicamente dati pertinenti ai fini del completamento delle trattative e che non ecceda quanto necessario alla luce dello stadio delle stesse (i.e. più si prosegue, più le informazioni scambiate potranno avere un maggior livello di dettaglio).

Resta naturalmente **lecito**, invece, ottenere informazioni sulle politiche adottate o sulle condizioni praticate dai propri concorrenti tramite **fonti pubbliche** (siti *Internet*, bilanci, studi e pubblicazioni specialistiche ecc.) o **autonome attività di market intelligence** (es. un cliente comunica a grandi linee le altre offerte ricevute e richiede di sottoporre un'offerta migliore).

#### FATTISPECIE #1 SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

##### I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE, 15 giugno 2011

L'Autorità ha irrogato una sanzione complessiva pari a circa 76 milioni di euro nei confronti di alcune imprese operanti nel settore delle spedizioni internazionali via terra per aver realizzato un'intesa unica e continuata, consistente nel coordinamento dei prezzi da applicare ai clienti.

Il coordinamento dei prezzi è stato realizzato attraverso lo scambio di informazioni via *email* o in occasione delle riunioni presso l'associazione di categoria. In particolare, nel corso degli incontri venivano scambiate informazioni sui costi (ad esempio, il prezzo del carburante e dei pedaggi autostradali esteri) e sulle entità e modalità di incremento dei prezzi.

#### FATTISPECIE # 2 SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

##### I793 – AUMENTO PREZZI CEMENTO, 25 luglio 2017

A seguito di una denuncia di un'impresa attiva nella produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, con la quale comunicava di aver ricevuto dalle proprie fornitrici di cemento sfuso distinte comunicazioni simultanee, aventi ad oggetto un incremento dei prezzi di vendita, l'AGCM avviava un procedimento istruttorio nei confronti delle principali imprese attive nella produzione del cemento e nei confronti dell'AITEC, l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, raggruppante le principali imprese produttrici di cemento grigio in Italia.

Secondo l'Autorità, le Parti avrebbero posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento (e dei loro rispettivi aumenti), assistito anche da un controllo sistematico dell'andamento delle quote del mercato rilevante. Inoltre, attraverso uno scambio di informazioni sensibili, reso possibile grazie all'AITEC, veniva altresì garantita una costante attività di vigilanza sul rispetto e l'effettiva applicazione degli aumenti di prezzo pattuiti.

## 1.2. Partecipazione alle gare

Il diritto *antitrust* vieta alle imprese concorrenti in una gara pubblica o privata di accordarsi al fine di aumentare i prezzi di aggiudicazione o diminuire la qualità – o altre caratteristiche – dei beni o servizi richiesti dagli acquirenti nell'ambito di un processo di selezione degli offerenti. Ciò in quanto l'alterazione delle dinamiche di gara vanifica lo scopo principale di quest'ultima, ossia quello di ottenere prezzi bassi o servizi di migliore qualità per il soggetto richiedente, quale risultato del genuino confronto tra più partecipanti.

Generalmente, l'alterazione delle procedure di gara si manifesta in **contesti di mercato** con precise caratteristiche:

- presenza di **pochi concorrenti**, dotati di analoga efficienza e dimensione;
- richiesta di **prodotti omogenei**;
- partecipazione **alle diverse procedure di gara da parte** dei medesimi concorrenti;
- suddivisione dell'appalto in **più lotti dal valore economico simile**.

Tuttavia, ciò non esclude che restrizioni concorrenziali possano verificarsi anche in condizioni concorrenziali di mercato diverse da quelle appena descritte.

Quanto poi alle forme in cui si estrinseca – in sede di gara - la condotta collusiva dei concorrenti, è possibile distinguere **tre principali fattispecie**:

- la **presentazione di offerte di “appoggio” o di comodo**, finalizzate unicamente a favorire il vincitore designato.
  - ⇒ nel caso di appalti aggiudicati secondo la formula che “premia” gli operatori che offrono un ribasso vicino alla media delle offerte presentate dai *competitor*, la presentazione di un’offerta eccessivamente elevata o contenuta, se non adeguatamente giustificata, potrebbe essere valutata come offerta d’appoggio, finalizzata ad alterare il valore medio delle offerte;
- la **spartizione del mercato**, tramite la presentazione di offerte non in sovrapposizione tra loro e **la turnazione della presentazione delle offerte vincenti** per diversi lotti o gruppi di contratti.
  - ⇒ in tale contesto, può assumere rilievo la concessione di un subappalto a favore un’impresa concorrente (o comunque collegata ad un concorrente) che non abbia partecipato ad un determinato lotto; difatti, ove una simile scelta non sia sorretta da ragioni oggettive, potrebbe essere considerata come indizio di una “compensazione” per la mancata partecipazione del concorrente.
- la **mancata presentazione dell’offerta (o ritiro della stessa)**, al fine di ridurre/annullare il confronto competitivo.
  - ⇒ rientra in tale categoria anche l’ipotesi in cui le imprese si accordino per non presentare alcuna offerta per la gara, allo scopo di indurre la stazione appaltante a riconsiderare i requisiti di partecipazione, rivedere gli importi a base d’asta o anche a rinunciare a bandire la gara per prorogare l’affidamento del servizio al gestore uscente.

È il caso di osservare come il coordinamento illecito possa essere raggiunto **anche tramite il ricorso a strumenti leciti previsti dall’ordinamento**: ci si riferisce, in particolare, all’Associazione temporanea di imprese (ATI) e al subappalto.

- La **costituzione di ATI** da parte di imprese deve essere oggetto di particolare attenzione qualora sia posta in essere da imprese che soddisfano singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara. Essa, infatti, rischia di generare restrizioni della concorrenza, in quanto, oltre a comportare una riduzione del numero dei potenziali partecipanti alla gara, potrebbe essere strumentalmente utilizzato dai componenti dell’ATI per ripartirsi il mercato.

Naturalmente, dal momento che il ricorso all’ATI non è in sé vietato, tale strumento potrà essere utilizzato senza particolari preoccupazioni qualora: **i)** vi siano specifiche ragioni economico-tecniche che giustificano una simile scelta; o **ii)** rientri in una strategia economica di specializzazione o differenziazione dell’attività delle singole partecipanti.

- Parimenti, anche il **ricorso al subappalto** risulta illecito se utilizzato quale “contropartita” per la mancata partecipazione diretta di un concorrente alla procedura competitiva. Tuttavia, non essendo il subappalto in sé illecito, sarà ben possibile ricorrere a tale strumento qualora ricorrano specifiche ed oggettive esigenze (ad es. di ordine tecnico, logistico o economico).

### FATTISPECIE #3 SANZIONATA DALL’AUTORITÀ ANTITRUST

#### 1806 – AFFIDAMENTO APPALTI PER ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, 13 febbraio 2019

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a conclusione del procedimento 1806, ha accertato l’esistenza di due diverse intese anticoncorrenziali.

La prima intesa era volta al condizionamento delle gare per i servizi antincendio mediante elicotteri (AIB) da parte dei principali operatori del mercato, che – ricorrendo sistematicamente ad ATI spesso con la medesima composizione – avrebbero concordato e, successivamente, presentato alle stazioni appaltanti dei prezzi di partenza elevati procedendo quindi a ribassi di ridottissima entità (a tal proposito, l’Autorità

sottolinea come il valore delle percentuali relative a tali ribassi sia risultato essere generalmente inferiore, o lievemente superiore, alla soglia dell'1%), ciò che avrebbe assicurato alle società elicotteristiche interessate di mantenere intatte le rispettive quote di mercato nel settore in questione.

La seconda condotta sarebbe invece consistita nella fissazione *ex ante*, nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI), di un prezzario relativo ai servizi con elicottero, che sarebbe poi stato utilizzato come punto di riferimento da alcune stazioni appaltanti, ciò che avrebbe determinato una sovrastima del prezzo medio posto dalle SA a base delle relative gare d'appalto.

L'AGCM, in ragione della gravità e della durata delle infrazioni, ha ritenuto di irrogare sanzioni per complessivi € 67 milioni.

#### **FATTISPECIE #4 SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST**

##### **1785 - CONSIGLI SERVIZI DI PULIZIA, 13 febbraio 2019**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che CNS Consorzio nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. – imprese che svolgono i servizi di pulizia nelle scuole nazionali – hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 del TFUE, consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti di una gara pubblica bandita da Consip per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti del valore totale di circa 1,63 miliardi di euro.

Secondo l'AGCM, nell'ambito dello svolgimento della gara le imprese in questione avrebbero annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale attraverso un utilizzo distorto del subappalto. Difatti, secondo l'Autorità, una delle Parti (Roma Multiservizi) avrebbe rinunciato a presentare offerta nel lotto in cui era operatore *incumbent* "in cambio" della promessa di subappalto da parte di CNS (cd. subappalto "compensativo").

Per gli effetti l'AGCM ha imposto alle quattro imprese considerate sanzioni per oltre 110 milioni di euro e ha chiesto di comunicare entro il 31 maggio 2016 le misure adottate per garantire un utilizzo corretto delle dinamiche consortili.

**ATI: PROCEDURA DA SEGUIRE**

- 1) Preliminarmente si rende necessario documentare i motivi per cui si è deciso di partecipare alla gara autonomamente piuttosto che attraverso un'ATI.
- 2) In caso di decisione di partecipazione in ATI è, quindi, necessario procedere alla qualificazione e valutazione dei business partner con cui si intende partecipare alla gara. Tale processo deve necessariamente svolgersi prima della costituzione dell'ATI (cfr. SG ISO 37001).  
Si ipotizzano i seguenti casi di partecipazione tramite ATI:
  - A) decisione necessitata dalla mancanza di requisiti di partecipazione alla gara;
  - B) decisione di natura tecnico-commerciale determinata dalla eventuale insufficienza/incapacità della struttura organizzativa aziendale di farsi carico, in modo autonomo, dell'appalto in questione;
  - C) decisione di natura commerciale determinata dall'opportunità di entrare in un certo territorio, settore, etc.
- 3) Dell'iter decisionale e valutativo dei processi indicati ai precedenti punti 1) e 2) deve essere assicurata la tracciabilità, evidenziando anche le persone che vi hanno partecipato.  
Analogamente deve essere assicurata anche nel caso in cui si decida di non partecipare ad una gara ovvero di non partecipare in forma associata ancorché ricorra ad una delle ipotesi enunciate al precedente punto 2).
- 4) Le regole sopra enunciate si applicano anche nel caso di partecipazione a gare indette da privati.
- 5) Prima di definire il perimetro dell'ATI (e dunque le società ad essa partecipanti), è fatto divieto di condividere con i concorrenti informazioni sensibili.
- 6) In ogni caso è opportuno limitare lo scambio di informazioni sensibili all'interno dell'ATI e, in particolare, di informazioni relative a prezzi, strategie di mercato o ad altre informazioni concorrenziali che potrebbero favorire un coordinamento anticoncorrenziale tra i partecipanti.
- 7) Nell'ambito dell'annuale Pianificazione attività formativa (M18005) PER e il Responsabile Antitrust concordano le attività di training specifico. Delle iniziative di formazione è prevista l'archiviazione delle evidenze (con indicazione del nominativo dei partecipanti, dei contenuti, della data, della durata e dell'eventuale superamento del test di apprendimento).
- 8) Con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) il Responsabile Antitrust provvede ad aggiornare la mappatura degli eventuali incarichi ricoperti da soggetti in posizione apicale o dalle prime linee aziendali all'interno di imprese/consorzi operanti nel settore, informando il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza circa i risultati di tale approfondimento.
- 9) Tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere raccolte e documentate a cura del Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Amministrativo Gare, sentiti i capi-zona, all'interno di una "scheda gare", anche solo in formato elettronico o via e-mail, e messe a disposizione del Responsabile Antitrust il quale verifica tali informazioni.
- 10) Nel caso in cui il Responsabile Antitrust rilevi un rischio superiore al livello accettabile secondo i criteri di valutazione adottati dalla Società, informa via e-mail tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza e, contestualmente, elabora una proposta di contromisure per ridurre il rischio (financo alla decisione di non partecipare o di non farlo con il/i concorrente/i). Tale proposta di contromisure deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 11) In tutti i casi di acquisizione/affidamento di contratti/commesse da imprese concorrenti deve essere trasmessa via e-mail una segnalazione al Responsabile Antitrust ad opera del Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Amministrativo Commesse.
- 12) Con cadenza trimestrale il Responsabile Antitrust verifica le registrazioni relative agli eventuali contatti con i concorrenti in fase di definizione dell'assetto di gara come descritto al punto 5 del par.

1.1. e, in caso di anomalia, informa tempestivamente via e-mail il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza.

- 13) Il medesimo soggetto di cui al punto 9 deve inviare, con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, tutte le "schede gare" di cui al precedente punto all'OdV ([odv@sintexcal.com](mailto:odv@sintexcal.com)) e, in copia, al Responsabile Antitrust.

### 1.3. Partecipazione ad associazioni di categoria

La partecipazione ad associazioni di categoria può essere delicata sotto un profilo *antitrust* in quanto tali fori rappresentano un luogo di incontro con concorrenti e di potenziale scambio di informazioni sensibili.

#### PROCEDURA DA SEGUIRE

In caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di una associazione di categoria, bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- entrare preventivamente in possesso dell'ordine del giorno della riunione ed esaminarne il contenuto al fine di verificare la presenza di tematiche potenzialmente sensibili sotto il profilo antitrust; in tale ipotesi, consultare il Responsabile;
- dissociarsi immediatamente ed espressamente da eventuali discussioni o attività contrarie ai principi antitrust, sincerandosi che la propria opposizione venga verbalizzata ed abbandonando l'incontro. Dell'accaduto dovrà essere fornita appena possibile idonea reportistica al Responsabile;
- in caso di dubbi circa la legittimità antitrust delle discussioni avute in sede associativa, consultare il Responsabile;
- nel caso in cui l'entità associativa richieda la trasmissione di informazioni sensibili in ottica antitrust al fine, ad esempio, di predisporre Report, studi di settore, position paper, rilevazioni statistiche o altra documentazione simile, le interlocuzioni dovranno avvenire su base rigidamente bilaterale tra Sintexcal e l'associazione. Prima della trasmissione delle informazioni, è obbligatorio sincerarsi della finalità per la quale verranno utilizzate le informazioni in questione.

Gli stessi accorgimenti valgono in caso di partecipazione a Consorzi o altri organismi in cui siano presenti esponenti di imprese concorrenti.

#### FATTISPECIE #5 SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

##### **I783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING, 8 giugno 2016**

Con oltre 100 milioni di euro, l'Antitrust ha sanzionato i principali operatori della distribuzione automatica e semi-automatica (il cosiddetto *vending*) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria per aver posto in essere un'intesa anticoncorrenziale.

L'intesa, oltre a ripartire le commesse di gara, mirava al coordinamento dei prezzi di vendita dei prodotti distribuiti per mezzo di distributori automatici o semi-automatici, soprattutto grazie alle iniziative intraprese dall'associazione di categoria.

In primo luogo, le imprese unitamente a CONFIDA hanno elaborato un capitolato *standard* contenente un listino prezzi; in secondo luogo, CONFIDA ha sostenuto, anche a mezzo stampa, la necessità di aumentare i prezzi di vendita dei prodotti e di aderire ad un "patto del valore" per contrastare il calo dei prezzi. Infine, in occasione dell'aumento dell'IVA sui prodotti in esame, sia le imprese sia CONFIDA hanno avviato iniziative di sensibilizzazione degli associati in merito alla necessità di non utilizzare l'aumento IVA a fini commerciali, ma di procedere all'integrale traslazione a valle di tale maggiorazione.

## 1.4. Altri accordi di cooperazione

Un trattamento particolare è riservato a forme di collaborazione più strutturata fra imprese concorrenti, quali la creazione di vere e proprie imprese comuni per lo svolgimento di una o più fasi economiche (es. acquisti in comune, R&S, logistica e trasporto).

In tal caso, occorrerà distinguere tra:

- **imprese cd. “full function”**, ossia autonome rispetto alle imprese che l’hanno costituita (cd. imprese madri). A tal fine, è necessario che le stesse siano dotate di: **i)** risorse finanziarie, personale, attività materiali e immateriali sufficienti per poter esercitare durevolmente un’attività economica; **ii)** titolarità di funzioni svolte in autonomia rispetto alle società fondatrici (c.d. imprese madri) e con carattere di stabilità e durevolezza; **iii)** capacità di dirigere l’impresa con un management proprio e indipendente.
- **imprese non “full function”**, prive dei requisiti sopra elencati e dunque dipendenti dalle imprese fondatrici.

Particolare attenzione merita la seconda ipotesi, in quanto la costituzione e la gestione dell’impresa comune consente alle imprese “madri” di condividere con i concorrenti informazioni sensibili e coordinare le strategie commerciali. Pertanto, tali forme di cooperazione sono generalmente scrutinate con particolare attenzione dall’Autorità antitrust ai sensi degli articoli 101 del TFUE e 2 della legge n. 287/1990.

In ogni caso, gli accordi di cooperazione dovranno essere valutati anche tenendo conto degli effetti benefici che un’integrazione strutturale può determinare per le imprese partecipanti, in termini ad esempio di efficienza e progresso tecnico.

Data la loro portata, è bene che questi accordi, prima di essere discussi e negoziati, siano preliminarmente soggetti a verifica legale.

## II. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust

L'emersione tempestiva di situazioni problematiche dal punto di vista *antitrust* è fondamentale per quattro motivi:

- per **impedire** che si consumi l'illecito antitrust;
- se l'illecito si è già realizzato, l'intervento tempestivo **limita la durata e gli effetti della violazione**, con riflessi sull'entità della sanzione e sul risarcimento del danno eventualmente derivato dall'illecito;
- la segnalazione di un illecito e il pronto ravvedimento rilevano nella **valutazione del comportamento del personale nel rispetto delle norme** stabilite da Sintexcal, anche ai fini dell'adozione di misure disciplinari e premiali;
- **ma soprattutto**, l'impresa ha la possibilità di accedere ai **programmi di clemenza** sia per gli illeciti in corso sia già esauriti, rispetto ai quali la pronta reazione di Sintexcal è fondamentale.

### FOCUS SUI PROGRAMMI DI CLEMENZA

L'impresa partecipante ad un cartello, in corso di svolgimento o che si sia già concluso, può "auto-denunciarsi", comunicando l'esistenza dello stesso alle Autorità *antitrust* al fine di ottenere l'eliminazione (qualora sia la prima impresa a contattare le Autorità) o una riduzione della sanzione (qualora, pur non essendo la prima, fornisca informazioni utili in merito all'illecito antitrust).

È importante considerare che la stessa attività di *compliance* è strettamente legata ai programmi di clemenza poiché un'efficace strategia di *compliance* consente di prevenire o identificare comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, nel secondo caso, la società interessata può denunciare all'Autorità *antitrust* l'infrazione individuata sulla base degli elementi probatori raccolti grazie alla stessa operatività dei programmi di *compliance*; **quanto più la denuncia sarà tempestiva e dettagliata, tanto più l'impresa denunciante potrà puntare all'immunità.**

Pertanto, si ribadisce che chiunque venga a conoscenza di una possibile violazione delle norme antitrust è tenuto a segnalarlo tramite i seguenti canali alternativi:

- al Responsabile contattabile tramite i sopra indicati recapiti che, laddove richiesto, manterrà riservata e non renderà disponibile all'interno della Società l'identità di coloro che tempestivamente effettueranno una segnalazione;
- tramite il Modulo per segnalazioni e/o richiesta informazioni disponibile all'indirizzo <https://sintexcal.integrityline.com/>.

A seguito della ricezione della denuncia, il Responsabile svolgerà gli opportuni approfondimenti e, laddove ne ravvisi gli estremi, proporrà alla Società di presentare una domanda di clemenza.

**Sintexcal garantisce la massima riservatezza sui fatti contenuti nelle segnalazioni ed il diritto al mantenimento dell'anonimato, fermo restando che – in caso di segnalazione non anonima – Sintexcal non porrà in essere alcuna discriminazione o ritorsione nei confronti del denunciante.**

### III. I poteri di indagine delle Autorità antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione europea sono preposte alla vigilanza sul rispetto del diritto *antitrust* italiano ed europeo. A tal fine, esse dispongono di ampi poteri di indagine nei confronti delle imprese sospettate di violare la normativa posta a tutela della concorrenza.

Più in dettaglio, esse possono:

- richiedere alle imprese di **fornire informazioni** su determinati fatti o circostanze, oppure di esibire documenti ritenuti rilevanti. Tale potere è assistito dalla previsione di sanzioni pecuniarie per il caso in cui l'impresa si rifiuti in maniera ingiustificata di fornire tali informazioni, oppure produca documenti non veritieri;
- ma soprattutto effettuare **accertamenti ispettivi** presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza. Di regola, tali accertamenti vengono effettuati a sorpresa (cosiddetti *dawn raids*), al fine di prendere visione diretta ed estrarre copia di documenti aziendali ritenuti rilevanti per l'indagine in corso, inclusa la corrispondenza *e-mail*<sup>1</sup>.

#### DI QUALI POTERI DISPONGONO I FUNZIONARI IN CASO DI ISPEZIONE?

##### I funzionari sono legittimati a:

- ispezionare i locali aziendali, i terreni di pertinenza e le vetture aziendali (eccezionalmente, con specifico mandato giudiziario, i funzionari della Commissione possono anche accedere al **domicilio dei vertici aziendali**);
- prendere visione ed estrarre **copia** dei documenti, faldoni, agende, documenti e ricevute di viaggio, *email* nella casella elettronica personale (anche se il titolare non sia presente), *hard disk*, nonché dati contenuti su *pen drive* e altre dotazioni aziendali (inclusi *laptop*, *tablets*, *smartphone* e palmari) e ciò anche se i documenti contengono informazioni confidenziali;
- avvalersi di propri software e strumenti di informatica forense per la ricerca dei documenti/*file* rilevanti presenti sui *server* (o rimossi), bloccare temporaneamente gli *account email* (ivi incluse le *email* in uscita), disconnettere i *pc* dalla rete, rimuovere e reinstallare gli *hard disk*, chiedendo la collaborazione del servizio IT della società;
- porre quesiti pertinenti all'indagine alle persone presenti e verbalizzarne le risposte;
- apporre sigilli alle stanze che saranno oggetto di successiva ispezione.

##### I funzionari NON sono legittimati a:

- visionare e prelevare documenti che siano chiaramente NON attinenti all'indagine (come descritta nel mandato ispettivo e nell'allegata decisione),
- visionare e prelevare documenti coperti dal privilegio legale, riguardando interlocuzioni con i legali esterni;
- imporre di rilasciare dichiarazioni su circostanze di cui l'intervistato non ha precisa memoria o che ha bisogno di tempo per ricostruire;
- accedere ad effetti o messaggi strettamente personali.

<sup>1</sup> Si precisa che la normativa in materia di ispezioni è oggetto di una complessiva riforma in conseguenza dell'adozione, a livello UE, della Direttiva 1/19 (cd. ECN+), che rafforza i poteri delle Autorità garanti della concorrenza (ad esempio prevedendo, entro certi limiti, anche le ispezioni domiciliari).

## **IV. Attività di audit periodici sull'applicazione del Programma**

Con cadenza almeno annuale il Responsabile Antitrust effettua degli audit in merito alla corretta applicazione dei principi/requisiti e procedure indicati nel Programma, affidandone eventualmente l'esecuzione a soggetti terzi.

Il report di audit con le risultanze e la valutazione sull'efficace applicazione del Programma deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

## Allegato 1 – Normativa di riferimento

### A) Normativa UE

*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne - Titolo VII: norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articoli 101 e 102 (ex Articoli 81 e 82 del TCE).*

#### **Articolo 101 TFUE - INTESE**

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

**Articolo 102 TFUE – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**

*È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.*

*Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:*

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

## B) Normativa nazionale

*Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

### **Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza**

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

### **Art. 3. - Abuso di posizione dominante**

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

## Allegato 2 – Sanzioni e Misure Premiali

### A) Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

La violazione del Programma può essere valutata ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 ("Statuto dei lavoratori") e dello specifico CCNL applicabile<sup>2</sup>.

In caso di notizia della violazione del Programma:

- è dato impulso alla procedura di accertamento prevista dal CCNL applicabile al dipendente interessato;
- in caso di accertamento della violazione, su istanza del Responsabile e sentito il superiore gerarchico del soggetto responsabile della condotta censurata, il responsabile della Direzione Personale e Organizzazione individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
- una volta applicata la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Personale e Organizzazione comunica l'irrogazione di tale sanzione al Responsabile.

In particolare, le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni, sono le seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
5. licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Sintexcal di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Programma da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

Al contrario, la segnalazione al Responsabile della Compliance di un comportamento o una situazione che sia stata considerata significativa e meritevole di approfondimento - attraverso un *audit* interno o il ricorso a consulenti legali esterni - rappresenta un fattore che Sintexcal tiene in considerazione ai fini dell'applicazione dei sistemi di valutazione e di premialità aziendali.

---

<sup>2</sup> Si precisa che i dipendenti che non rivestono la qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Edilizia – Industria.

## **B) Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione del Programma da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, Sintexcal adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

## **C) Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione**

Alla notizia di violazione del Programma da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza e l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché possano assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **D) Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza**

I componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari.

Alla notizia di violazione del Programma da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale, l'intero Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione affinché possano assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **E) Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori**

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Sintexcal del Programma nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la stessa costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione del Codice da parte dei suddetti soggetti terzi.